

Oggetto: risposta all'interrogazione orale **8284** – Consigliera Silvia Zamboni.

In relazione a quanto evidenziato nell'interrogazione, e in merito a quanto dichiarato in varie occasioni, si premette che la Regione, nell'esercizio delle sue competenze programmatiche, amministrative e di finanziamento del trasporto ferroviario regionale, è impegnata nel miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e, pertanto, programma gli interventi necessari sulla rete regionale e concorda con il Gestore dell'infrastruttura quelli sulla rete nazionale, facendosi anche portavoce delle istanze del territorio e degli utenti quando ritenga necessario un intervento più incisivo sulle prestazioni del servizio e dell'infrastruttura

Per quanto invece richiesto in merito alle motivazioni per le quali la Regione dal 2017 non abbia più erogato rimborsi ai pendolari, si ricorda che la Regione, negli anni indicati, essendosi verificate particolari situazioni di criticità per i servizi ferroviari, si era fatta parte attiva nell'erogare una forma di indennizzo agli abbonati ferroviari mancando un preciso quadro normativo nazionale di riferimento.

In seguito, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), nello svolgimento dei compiti istituzionali ad essa affidati, valutando anche le istanze degli utenti ed evidenziando il diverso trattamento applicato agli utenti a causa di differenti interventi risarcitori attuati da alcune Regioni, fra cui l'Emilia-Romagna, ha fatto emergere la necessità di un intervento nel settore ferroviario che avesse come obiettivo primario la fissazione del contenuto minimo di specifici diritti che gli utenti ferroviari potessero esigere nei confronti dei Gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie.

È utile ricordare, infatti, che l'Autorità aveva già emanato la delibera n. 16/2018 che stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia che gli Enti affidanti e le Imprese ferroviarie titolari di Contratti di servizio sono tenuti ad applicare. Tale Delibera, però, non individua misure relative a livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, né prevede forme di ristoro diretto e pertanto non interviene direttamente nei rapporti tra imprese ed utenti, ma solo tra quelli tra Ente affidante ed Imprese gestori dei servizi.

A seguito di tale contesto l'ART ha, pertanto, emanato la successiva Delibera n. 106/2018 che definisce il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti delle Imprese ferroviarie che svolgono servizi ferroviari, declinando e specificando detti diritti nel loro contenuto minimo, e precisando le modalità atte a garantirne l'effettivo esercizio, in modo omogeneo, su tutto il territorio nazionale superando così i diversi gradi di tutela a seconda della tipologia di operatore dei servizi connotati da oneri di servizio pubblico.

Quanto premesso per rilevare che, attualmente, per quanto riguarda eventuali criticità dei servizi ferroviari, in base alla Delibera ART 106/2018, è previsto che siano le Imprese ferroviarie a riconoscere un indennizzo ai titolari di abbonamento secondo le modalità e gli standard indicati.

La Regione, eventualmente, può valutare di intervenire a sostegno degli utenti non per disservizi puntuali ma per coloro che subiscono, per tempi prolungati e continuativi, disservizi molto impattanti che ne inficino la mobilità, dovuti anche ad interruzioni delle linee per esecuzione di lavori infrastrutturali.